CITTA'
METROPOLITANA
DI
ROMA CAPITALE

REGOLAMENTO SUGLI INDIRIZZI E SULLE PROCEDURE PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Indirizzi approvati con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del 27.05.2004 e modificati con Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n.

INDICE

Articolo 1- Principi generali e ambito di applicazione….…….3

Articolo 2 - Requisiti Generali…….....3

Articolo 3 - Incompatibilità……..4

Articolo 4 - Presentazione delle Candidature……...4

Articolo 5 - Procedure per le Nomine o Designazioni e termini…….……..5

Articolo 6 - Nomine e Designazioni di competenza del Sindaco metropolitano……..……...6

Articolo 7 - Nomine e Designazioni di competenza del Consiglio metropolitano…….……...6

Articolo 8 - Dichiarazioni dei Rappresentanti Nominati o Designati…..……...…..6

Articolo 9 - Rispetto della Parità di genere……...7

Articolo 10 - Doveri e Obblighi dei Nominati o Designati…….……..7

Articolo 11 - Revoca, Decadenza, Sospensione, Dimissioni.....……...8

Articolo 12 - Trasparenza…….8

Articolo 13 - Disposizioni Transitorie e Finali……..……....9

REGOLAMENTO SUGLI INDIRIZZI E SULLE PROCEDURE PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE.

Articolo 1
Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Città metropolitana di Roma Capitale, di competenza del Sindaco e del Consiglio metropolitano, presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate, effettuate con procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto e disposto dagli articoli 50 e 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e dallo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale.
2. Il presente Regolamento non trova applicazione nelle seguenti ipotesi:
   a) nomine/designazioni non di esclusiva competenza della Città metropolitana di Roma Capitale da concordare con altri Enti;
   b) conferma di incarichi nei limiti consentiti dalle normative vigenti o dagli Statuti;
   c) nomine/designazioni di rappresentanti della Città metropolitana individuati tra i dipendenti dell'Ente dotati di adeguata professionalità e competenza.

Articolo 2
Requisiti generali

1. I rappresentanti della Città metropolitana di Roma Capitale, nominati o designati negli organismi di cui all'art. 1, devono possedere riconosciuta moralità, onorabilità e affidabilità, nonché essere in possesso di specifiche competenze culturali, tecniche e professionali, adeguate alla carica da ricoprire, conseguite per studi e ricerche effettuate e per esperienze professionali maturate anche a seguito di incarichi già ricoperti presso Enti pubblici o privati.
2. Fermo restando quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre norme applicabili in materia, costituiscono requisiti generali per la nomina/designazione:
   a) il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 60 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché dei requisiti di candidabilità di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012;
   b) l'insussistenza di cause di inconferibilità previste dalla normativa in materia, dagli statuti dei singoli Enti o comunque da norme speciali vigenti al momento della presentazione della candidatura;
   c) l'insussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, con la Città metropolitana di Roma Capitale o con l'Ente interessato dalla nomina o designazione;
   d) non aver ricoperto nei cinque anni precedenti la carica di amministratore di organismo a totale o parziale partecipazione pubblica che abbia chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi;
   e) non essere stati nominati consecutivamente per due volte nello stesso Ente, salvo il caso in cui, dalla cessazione dell'ultima carica, sia trascorso un periodo equivalente alla durata del mandato presso lo stesso Ente;
   f) non essere sottoposto a misure di prevenzione e non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di prevenzione;
   g) non aver subito condanne penali e non avere in corso procedimenti penali, secondo quanto

disposto dalla Legge;

h) non trovarsi in stato fallimentare, ovvero non essere amministratori di società che si trovino in stato fallimentare, oppure assoggettati ad altra procedura concorsuale, o comunque interessati da procedimenti finalizzati alla dichiarazione del relativo fallimento o all'assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
i) non essere stato revocato da precedenti cariche rivestite in qualità di rappresentante della Città metropolitana di Roma Capitale, per motivate ragioni, ai sensi del successivo art. 11;
j) non essere coniugi, ascendenti, discendenti, parenti entro il sesto grado ed affini entro il secondo grado, degli Organi istituzionali e di vertice dell'Ente, nonché dei Dirigenti, siano essi dipendenti o in posizione di comando.

Articolo 3
Incompatibilità

1. Fatte salve le altre cause di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente e dagli Statuti degli Enti cui la nomina o designazione si riferisce, laddove più restrittivi, non possono ricoprire incarichi di cui al presente Regolamento:
   a) i componenti di organi consultivi o di vigilanza oppure di controllo tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli Enti o organismi oggetto di nomina o designazione;
   b) coloro che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, di partecipazione o di collaborazione contrattuale con la Città metropolitana di Roma Capitale ovvero con l'Ente cui si riferisce la nomina o designazione;
   c) coloro i quali siano già stati nominati o designati dalla Città metropolitana di Roma Capitale in altro Ente a cui la stessa partecipa;
   d) coloro che si trovino in conflitto di interessi con la Città metropolitana o con l'organismo interessato alla nomina o designazione.
2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità, di cui al precedente comma, nel corso del mandato, comporta la revoca della nomina o designazione.

Articolo 4
Presentazione delle candidature

1. Le candidature possono essere presentate, nel rispetto del termine e con le modalità stabilite nell'Avviso pubblico, a pena di esclusione, separatamente per ciascuna delle cariche da conferire, dai:
   a) soggetti interessati a rivestire la carica;
   b) componenti del Consiglio metropolitano;
   c) Sindaci della Conferenza metropolitana.
2. Le candidature, a pena di inammissibilità, devono essere corredate della seguente documentazione:
   a) dichiarazione di accettazione della candidatura, qualora questa sia proposta dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1;
   b) dettagliato *curriculum vitae*, datato e sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale, l'esperienza generale e specifica nonché le eventuali cariche ricoperte in enti partecipati dalla Città metropolitana e, in genere, nelle altre amministrazioni

pubbliche e/o private;

c) dichiarazioni allegate all'Avviso pubblico da rendere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, su format messo a disposizione dalla Città metropolitana.

3. Le proposte di candidatura, avanzate da ciascun soggetto di cui al comma 1, lettere b) e c) del presente articolo, non possono essere in numero superiore a quello delle nomine o designazioni da effettuare.

Articolo 5
Procedure per le nomine o designazioni e termini

1. Entro i 90 giorni precedenti la data di scadenza delle nomine o designazioni di competenza del Sindaco o del Consiglio metropolitano, ove non sia diversamente previsto dalla Legge, l'Ufficio competente avvia le procedure per la nomina o designazione dando adeguata pubblicità degli incarichi da affidare e dei requisiti richiesti.
2. La pubblicità è garantita mediante la pubblicazione dell'Avviso Pubblico, di cui all'articolo 4, comma 1, del presente Regolamento, all'Albo Pretorio informatico e sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, nella sezione Avvisi.
   L'Avviso pubblico, inoltre, è trasmesso ai Consiglieri metropolitani e ai Sindaci della Conferenza metropolitana.
3. Il termine complessivo entro cui deve concludersi il procedimento di nomina o designazione per scadenza ordinaria della carica, deve tener conto della data di scadenza dell'Organo, in modo da assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente.
4. L'Avviso, il cui schema è approvato con Determinazione Dirigenziale, è pubblicato per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 e, comunque, per un arco temporale non inferiore alla scadenza dell'Avviso.
5. Con provvedimento motivato, si può disporre la proroga del termine di scadenza dell'Avviso.
6. Allorché nei termini previsti non pervenga alcuna manifestazione di interesse, ovvero le manifestazioni pervenute non risultano essere in regola con le prescrizioni dell'Avviso pubblico o non idonee all'incarico da ricoprire, il Sindaco, ferma restando la facoltà di conferire atto di indirizzo all'Ufficio competente per la ripubblicazione dell'Avviso, può procedere *intuitu personae* alla nomina o alla designazione.
7. L'Avviso contiene:
   a) la denominazione dell'Ente cui si riferisce la nomina o la designazione con brevi note di caratterizzazione;
   b) i requisiti richiesti;
   c) la durata dell'incarico;
   d) l'Organo competente alla nomina o alla designazione;
   e) la normativa di riferimento, il compenso spettante o la gratuità dell'incarico;
   f) specifici requisiti di ammissibilità, nonché ulteriori elementi idonei a valutare la professionalità e l'onorabilità dei candidati.
8. L'Avviso non ha natura concorsuale, per cui, di norma, non è prevista alcuna procedura selettiva e, di conseguenza, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria. Al termine della procedura verrà data pubblicità dell'esito della stessa mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'atto di nomina o designazione.
9. Le nomine o le designazioni sono conferite per la durata stabilita dalle norme e dagli Statuti che regolano gli Organi degli Enti cui si riferiscono.

Articolo 6
Nomine e designazioni di competenza del Sindaco metropolitano

1. Allo scadere dei termini previsti dall'Avviso Pubblico, di cui all'art. 5, l'Ufficio competente, entro i successivi 30 giorni, effettua l'istruttoria volta a verificare il possesso dei requisiti richiesti, l'eventuale sussistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità e di esclusione e trasmette al Sindaco metropolitano l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti soggettivi ed in regola con le prescrizioni dell'Avviso pubblico, unitamente ai *curricula vitae* degli stessi.
2. Il Sindaco metropolitano, entro i successivi 30 giorni, e comunque nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell'art. 5, nell'ambito della rosa dei candidati in possesso dei requisiti soggettivi ed in regola con le prescrizioni dell'Avviso pubblico, individua il soggetto da nominare o designare e sottopone la proposta al Consiglio metropolitano, per il parere obbligatorio così come previsto dall'art. 26 dello Statuto della Città metropolitana, nel corso della prima seduta utile.
3. Il Sindaco metropolitano con proprio Atto nomina o designa i rappresentanti della Città metropolitana in seno ad Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate.

Articolo 7
Nomine e designazioni di competenza del Consiglio metropolitano

1. L'Ufficio competente, predisposto l'Avviso pubblico secondo la procedura prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, provvede, entro tre giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle candidature, a trasmettere le stesse, complete dei *curricula* e della documentazione acquisita, all'Ufficio del Consiglio.
2. L'Ufficio del Consiglio, effettuata l'istruttoria, volta a verificare la conformità della documentazione presentata dai singoli candidati rispetto a quanto richiesto dall'Avviso pubblico, trasmette l'esito della stessa alla Commissione Consiliare competente in materia che, esaminate le candidature ed i *curricula*, esprime il proprio parere, proponendo al Consiglio metropolitano una o più candidature.
3. Successivamente, il Consiglio metropolitano, con votazione segreta, delibera in ordine alla nomina o designazione, individuando il rappresentante della Città metropolitana nell'ambito dei candidati in possesso dei requisiti soggettivi ed in regola con le prescrizioni disposte dall'Avviso pubblico.
4. È nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano d'età.

Articolo 8
Dichiarazioni dei rappresentanti nominati o designati

1. Coloro che sono stati nominati o designati rappresentanti della Città metropolitana presso gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento, rilasciano dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R n. 445/2000, dalla quale risulti:
   a) l'accettazione dell'incarico;
   b) l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
   c) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all' art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla

insussistenza delle cause di incompatibilità, di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;

3. Le dichiarazioni, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono pubblicate sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale, nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché nel portale istituzionale dell'Ente, Azienda, Istituzione e Società partecipata a cui la nomina/designazione si riferisce.

Articolo 9
Rispetto della parità di genere

1. La Città metropolitana assicura l'equilibrio di genere nel complesso delle cariche oggetto di nomina o designazione. L'obiettivo dell'equilibrio di genere è perseguito anche all'interno del singolo organismo, qualora le nomine o le designazioni siano più di una.

Articolo 10
Doveri e obblighi dei nominati o designati

1. I rappresentanti della Città metropolitana negli organismi di cui all'art. 1, comma 1, conformano la propria condotta ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, nonché agli indirizzi programmatici, alle direttive istituzionali e al Piano Strategico metropolitano, e concorrono alla gestione dell'Ente interessato alla nomina o alla designazione, nel rispetto dei relativi Statuti e Regolamenti, al fine di contribuire al buon andamento dello stesso.
2. I rappresentanti della Città metropolitana negli organismi partecipati sono tenuti a:
   a) riferire al Sindaco metropolitano, periodicamente o su espressa richiesta, in merito all'attività svolta dall'Organo di cui fanno parte e in relazione all'andamento generale dell'Ente;
   b) informare tempestivamente il Sindaco metropolitano in ordine a criticità relative alla gestione economico - patrimoniale dell'organismo, nonché a situazioni di perdite o di disavanzo dello stesso;
   c) informare preventivamente il Sindaco metropolitano in ordine a determinazioni che comportino potenziale impatto sul bilancio della Città metropolitana;
   d) comunicare tempestivamente al Sindaco metropolitano i provvedimenti dell'autorità giudiziaria per reati in cui siano incorsi durante lo svolgimento dell'incarico, nonché ogni eventuale assunzione di cariche presso altri organismi di natura privatistica o anche a partecipazione pubblica o di enti da questi controllati o ad essi collegati, anche al fine dell'accertamento della sopravvenienza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità o di esclusione di cui agli articoli 2 e 3. Le suddette comunicazioni devono essere effettuate entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria o dall'assunzione della nuova carica.
3. I rappresentanti della Città metropolitana nel Collegio sindacale o nell'organo di revisione del singolo Ente sono tenuti a riferire al Sindaco metropolitano circa le irregolarità rilevate o pareri contrari, da loro espressi, in ordine ad iniziative dell'organo amministrativo.
4. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo può essere motivo di revoca ai sensi dell'art. 11.

Articolo 11
Revoca, decadenza, sospensione, dimissioni

1. Costituisce motivo di revoca il verificarsi di gravi inosservanze degli obblighi di Legge, del presente Regolamento, degli indirizzi programmatici o delle direttive istituzionali, o di altri fatti relativi al comportamento professionale e morale del nominato o designato tali da determinare il venir meno del rapporto fiduciario, nonché l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza.
2. Il Sindaco metropolitano, al verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, procede a formulare contestazione scritta all'interessato, il quale, entro i 15 giorni successivi, può presentare le proprie controdeduzioni. Qualora le stesse non pervengano nel termine suddetto, ovvero vengano ritenute carenti e/o non idonee, il Sindaco decide in merito alla revoca.
3. Il provvedimento di revoca viene notificato all'interessato entro i successivi 5 giorni e comunicato all'Ente cui si riferisce la nomina o la designazione dandone, altresì, informativa al Consiglio nel corso della prima seduta utile.
4. Il Consiglio metropolitano può procedere alla revoca dei rappresentanti nominati o designati con proprio atto deliberativo, adeguatamente motivato.
5. Costituisce motivo di decadenza dalla carica l'accertamento di dichiarazioni mendaci nella documentazione a corredo della domanda e l'applicazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000.
6. I rappresentanti della Città metropolitana presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate sono sospesi dalle cariche ricoperte e decadono di diritto dalle medesime nei casi stabiliti dalla normativa vigente.
7. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare la Città metropolitana di Roma Capitale divengono irrevocabili una volta acquisite al protocollo generale dell'Ente.
8. Nei casi di revoche, decadenze dalla carica, rinunce e dimissioni, il Sindaco metropolitano effettua nuove nomine secondo i criteri specificati nel presente Regolamento, dando comunicazione dell'avvio della procedura per la nomina o la designazione mediante Avviso pubblico. Il procedimento, in tal caso, dovrà essere concluso entro i termini di cui al presente Regolamento, salvo ricorrano condizioni d'urgenza.

Articolo 12
Trasparenza

1. La Città metropolitana di Roma Capitale pubblica e aggiorna periodicamente nel sito istituzionale i dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in Società di diritto privato con l'indicazione sintetica dei relativi scopi statutari, della misura della partecipazione, della durata dell'impegno, dell'onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione, dei rappresentanti negli organi di governo, con l'indicazione dei rispettivi atti di designazione/nomina, l'eventuale trattamento economico a ciascuno di essi spettante, le dichiarazioni sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, di cui alla normativa vigente in materia.

Articolo 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questa Amministrazione della Deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.